



L'imam rapito

Il giudice accusa: il Sismi di Pollari sapeva della Cia e di Abu Omar

di LUIGI FERRARELLA

A PAGINA 5 Sarzanini

L'imam rapito La sentenza



L'attacco alla Consulta Ora vediamo se il Csm procederà nei confronti del giudice Magi

Alfredo Mantovano, sottosegretario all'Interno

Il giudice: «Il Sismi sapeva di Abu Omar»

Le motivazioni del verdetto: paradosso giuridico sul segreto di Stato. Creato un ombrello di immunità

MILANO — Un giudizio e una notizia. Il giudizio sul rischio che l'«estensione abnorme» di segreto di Stato giustificata dalla Corte Costituzionale crei una «zona di indecidibilità processuale», un «ombrello immunitario» ai confini di una «possibile eccezione assoluta ed incontrollabile allo Stato di diritto». E la notizia che l'allora capo del servizio segreto militare Nicolò Pollari «sicuramente partecipò ad attività di ostacolo e sviamento delle indagini». Sono questi i due aspetti salienti delle motivazioni scritte dal giudice Oscar Magi per spiegare la sentenza che il 4 novembre scorso inflisse da 8 a 5 anni a 23 latitanti agenti Cia ma prosciolsse, per improcedibilità determinata dal sopravvenuto segreto di Stato posto dai governi Prodi e Berlusconi, gli ex vertici Sismi (Pollari e Marco Mancini) per il sequestro di Nasr Osama Mostafà Hassan detto Abu Omar, l'imam rapito in via Guerzoni a Milano il 17 febbraio 2003 e poi torturato in Egitto.

«Questo giudice — obbedisce Magi alla Consulta — è stato costretto» a osservare «i dettami della Corte», anche se «ne avrebbe fatto volentieri a meno se solo avesse potuto seguire i dettami della propria coscienza professionale e della propria volontà conoscitiva». Con la sentenza che il 3 aprile 2009 risolse

l'intreccio di conflitti di attribuzione tra governo, Procura e Tribunale, la Corte Costituzionale stabilì infatti che «il segreto di Stato non ha avuto ad oggetto il reato di sequestro in sé, accertabile dall'Autorità giudiziaria nei modi ordinari, bensì i rapporti tra 007 italiani e stranieri, e gli assetti organizzativi ed operativi del Sismi, ancorché in qualche modo collegati al fatto di reato».

Ma «a sommo parere» del giudice, questo «è un paradosso logico e giuridico di portata assoluta e preoccupante, ancora più pericoloso nel momento in cui» la Consulta, «con operazione interpretativa legittima ma "non richiesta", consente agli imputati di poter opporre anche loro il segreto di Stato», cosa in precedenza «consentita soltanto ai testimoni». In questo modo, infatti, «inevitabilmente» produce «una sorta di zona di indecidibilità processuale», determina «una possibile eccezione assoluta ed incontrollabile allo Stato di diritto», anzi rischia di «ammettere» che gli 007 «possano godere di una immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale, che non sembra essere consentita da nessuna legge della Repubblica».

Il sequestro di persona, documentata la motivazione, è stato «commesso con sicurezza perlo-

meno dagli agenti Cia e da Luciano Pironi» (maresciallo del Ros dei carabinieri che patteggiò); e «questo giudice, dall'alto dei suoi 30 anni di esperienza giudiziaria penale, ritiene di poter e dover dire che molto raramente gli è capitato di ascoltare testi investigatori così precisi e corretti» (la Digos milanese diretta da Bruno Megale), «e che forse mai il livello di certezza probatoria degli accadimenti storici» proposto dai pm Armando Spataro e Ferdinando Pomarici «ha potuto essere ricostruito in un processo penale con tale grado di attendibilità» e «granitica valenza». Ma il segreto di Stato, interpretato dalla Consulta con la conseguente «inutilizzabilità processuale» delle prove sul Sismi, «impone una valutazione probatoria dimezzata» e «tira una sorta di "sì-pario nero" sulle attività degli





Una vittoria per me. Pronto a rinunciare al risarcimento in cambio dei diritti



Il caso

Il rapimento

2003: scompare da Milano Abu Omar, egiziano (foto). Due anni dopo i magistrati italiani accusano del sequestro 22 agenti Cia

I servizi

In Italia finiscono sott'accusa, fra gli altri, il capo del Sismi, Pollari, e l'alto dirigente Mancini. Tre mesi fa la sentenza: non si procede per segreto di Stato

agenti Sismi nel sequestro». Per questo, il giudice si dice stupito «che un processo per gravissimi fatti di criminalità sia diventato (nelle dichiarazioni di alcuni commentatori) un processo agli accusatori, e cioè alle persone che, facendo il proprio dovere, esercitano l'azione penale obbligatoria».

Paradossalmente giudicabile resta invece il depistaggio commesso per l'accusa dal funzionario Sismi Pio Pompa tramite l'allora vicedirettore di Libero e oggi parlamentare pdl Renato Farina (l'uno condannato a 3 anni per favoreggiamento e l'altro uscito con un patteggiamento a 6 mesi convertiti in 6.800 euro). «La lettura degli atti — aggiunge ora il giudice — consentirebbe di ritenere esistenti gravi ed univoci elementi di colpevolezza anche per Pollari», giacché «non esiste dubbio che Pompa sia stato una longa manus di Pollari e operasse alle sue dirette ed inequivoche dipendenze». Pollari si salva solo perché già imputato del sequestro, reato presupposto del favoreggiamento: ma «rimane un giudizio morale fortemente negativo per chi, servitore dello Stato, ha sicuramente partecipato ad attività di ostacolo e sviamento delle indagini che altri servitori dello Stato stavano svolgendo per accertare la commissione di un reato molto grave come il seque-

stro».

Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it

Critiche alla Consulta

«La Corte Costituzionale ha finito per creare una zona di indecidibilità processuale»

